

TI_GERICHTE 17.1999.51 vom 19. Oktober 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.1999.51

FR: TI_GERICHTE 17.1999.51 du 19 octobre 1999

IT: TI_GERICHTE 17.1999.51 del 19 ottobre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha ritenuto che la minaccia di interrompere l'erogazione di corrente elettrica (poi effettivamente attuata) configura bensì un intralcio alla libertà d'agire del conduttore, tanto più durante i mesi invernali, quando il riscaldamento è necessario. Dato però che i coniugi avrebbero facilmente potuto far ricorso al giudice civile chiedendo l'emanazione di misure cautelari, come ad esempio quella di ordinare al denunciato di astenersi dal mettere in atto o dal ripetere le interruzioni di corrente sotto comminatoria della sanzioni previste dall'art. 292 CP, l'agire di questi non poteva reputarsi una minaccia o un intralcio seri. I denunciati, del resto, avevano potuto facilmente ripristinare la corrente, dopo la prima interruzione del 1° aprile 1998, facendo intervenire un addetto della _____.

E. 3

Secondo i ricorrenti il Pretore è caduto nell'arbitrio individuando come controparte al contratto di locazione la _____ SA (mentre in realtà si trattava del querelato), disconoscendo totalmente che già prima della minaccia di togliere la corrente essi si erano rivolti all'Ufficio di conciliazione per cercare un'intesa su tutti i punti della controversia e, infine, trascurando che il versamento dei fr. 3'000.– serviva anche a coprire i costi delle spese accessorie. Per quel che è della prima censura, risulta dal giudizio impugnato che la lettera 27 marzo 1998 della _____ SA era bensì firmata dal querelato, nella sua veste però di amministratore (consid. 2). La questione non ha per altro importanza, giacché sotto inchiesta è stato posto proprio costui. Quanto al procedimento davanti all'Ufficio di conciliazione, la questione è di sapere se in concreto il comportamento del querelato integri i requisiti della coazione, di modo che tale procedimento non è di alcun rilievo. Per quanto concerne infine la somma di fr. 3'000.– versata il 31 marzo 1998, essa è stata definita dai ricorrenti stessi come "acconto" (atti annessi alla querela penale del 6 aprile 1998), senza ulteriore specificazione.

E. 4

Ciò premesso, occorre esaminare come debba essere qualificato giuridicamente l'agire del querelato in base agli accertamenti non arbitrari del primo giudice. Ora, come si è detto, con raccomandata del 27 marzo 1998 costui aveva diffidato i ricorrenti a versare l'importo di fr. 7'440.– entro il 1° aprile 1998, in difetto di che egli li avrebbe lasciati senza corrente elettrica. Constatato che i coniugi si erano limitati a versare fr. 3'000.– come "acconto", il 1° aprile 1998 egli ha tolto dal quadro elettrico che si trova presso la sua abitazione le valvole della casa dei querelanti, i quali hanno dovuto far intervenire un addetto della

_____ per ripristinare l'erogazione di corrente. Se non che, il 3 aprile 1998 il querelato ha nuovamente levato i fusibili, sicché i conduttori hanno lasciato definitivamente l'abitazione. A prescindere dal fatto che per l'incasso delle pigioni e delle spese accessorie impagate il ricorrente avrebbe potuto escutere i conduttori (rispettivamente procedere a norma dell'art. 257 d CO), appare escluso che questi ultimi potessero difendersi efficacemente rivolgendosi al giudice civile, ove appena si consideri che l'ingiunzione del ricorrente è stata spedita il 27 marzo 1998 e che il termine di versamento scadeva già il 1° aprile successivo. Anche se i conduttori avessero adito immediatamente il giudice civile, il relativo decreto supercautelare avrebbe dovuto essere intimato al ricorrente per raccomandata, la quale avrebbe potuto essere ritirata all'ufficio postale anche a distanza di una settimana. Certo, alla prima interruzione di corrente i querelanti hanno potuto rimediare facendo intervenire la _____, ma a quel momento la coazione si era già consumata. Per di più, appena due giorni dopo (il 3 aprile 1998), il ricorrente ha levato di nuovo i fusibili dal quadro, senza che i conduttori potessero più chiamare l'addetto della società elettrica, il ricorrente minacciando di sporgere querela per violazione di domicilio (atti del Ministero pubblico, allegato all'act. 7). Non si vede, in tali condizioni, come i querelanti potessero efficacemente impedire che in quel mese di aprile 1998 l'imputato li lasciasse senza corrente, senza acqua calda e senza riscaldamento per svariati giorni quand'anche si fossero rivolti immediatamente al giudice civile, subito dopo avere ricevuto l'ingiunzione del 27 marzo 1998. Agendo come descritto, il querelato ha inteso coartare la volontà dei querelanti allo scopo di ottenere il noto pagamento, e ciò per lo meno nella forma del dolo eventuale. Il suo comportamento integra di conseguenza i presupposti della coazione.

E. 5

L'accoglimento del ricorso impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di ricommisurare la pena in virtù dell'art. 296 cpv. 1 CPP (cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP), tenendo conto che l'imputato non si è reso colpevole soltanto di violazione di domicilio, ma anche di coazione. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata e reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g). b) Per la sola violazione di domicilio il Pretore aveva limitato la pena a una multa, fissata in fr. 1'000.– (pur senza dati precisi sulla capacità finanziaria dell'imputato: verbale del dibattimento, pag. 3). Dovendosi estendere la condanna anche al reato di coazione (art. 181 CP), la pena deve essere commisurata tenendo conto anche dell'art. 68 n. 1 cpv. 1 CP, secondo cui il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura

adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena massima comminata. A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (Trechsel , *Kurzkommentar zum StGB*, 2^a edizione, n. 12 ad art. 68; DTF 116 IV 304, 93 IV 10; CCRP, sentenza del 28 aprile 1998 in re P. e coimputati, consid. 22.2c). Nella fattispecie sia l'art. 181 CP (coazione) sia l'art. 186 CP (violazione di domicilio) prevedono le medesime pene, ossia la detenzione o la multa. c) Per quel che è della coazione (art. 181 CP), precedente alla violazione di domicilio, giovi considerare che per ottenere quanto voleva l'imputato non si è limitato a minacciare, ma ha anche messo in atto il suo proposito a due riprese, privando i ricorrenti di corrente elettrica, riscaldamento e acqua calda, tanto da costringerli a trasferirsi altrove. E che l'imputato abbia agito con determinazione è dimostrato dal fatto che la seconda volta egli non si è fatto scrupolo di togliere dal quadro i fusibili appena rimessi dall'addetto della società elettrica, diffidando penalmente i ricorrenti dal penetrare nella sua proprietà per ripristinare l'erogazione di corrente. Non minore determinazione l'imputato ha denotato in seguito, quando si è introdotto nella casa locata dai ricorrenti una volta dalla porta principale, dopo avere cambiato il cilindro, e l'altra dalla cantina, facendo anche trasportar via i mobili depositati dai conduttori, all'insaputa di questi ultimi, nel magazzino di una ditta di Losone (sentenza, pag. 3 e 4). Né l'imputato ha mai accennato a un qualsiasi rincrescimento. Si è semplicemente limitato ad ammettere la violazione di domicilio (sentenza, pag. 4 e verbale del processo, pag. 3). Tutto ciò posto, non è possibile infliggere nella fattispecie una semplice multa. Pur considerando a favore dell'imputato l'incensuratezza, la buona condotta fino al compimento dei noti illeciti, il comportamento processuale corretto, il buon grado di integrazione sociale, e – per certi versi – il particolare clima di tensione creatosi con i ricorrenti, una pena privativa della libertà non può essere elusa. Una condanna a sei giorni di detenzione, che per altro si situa nella fascia bassa della pena edittale per entrambi i reati, appare congrua. Tale pena va sospesa condizionalmente per due anni, in applicazione dell'art. 41 n. 1 CP, non sussistendo ostacoli alla formulazione di un pronostico favorevole sulla futura condotta del soggetto.

E. 6

Se ne conclude che, nella misura in cui chiedono la condanna dell'imputato per coazione, i ricorrenti ottengono causa vinta. Il gravame è invece inammissibile nella misura in cui i ricorrenti postulano la fissazione della pena a 7 giorni di detenzione cumulati a una multa di fr. 1'000.–, non spettando alla parte civile pronunciarsi sulla pena (art. 251 cpv. 2 CPP). Quanto agli oneri processuali, essi vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), la parziale irricevibilità del ricorso non influenzando apprezzabilmente al proposito.

_____ ha proposto a torto la reiezione del ricorso. Rifonderà pertanto ai ricorrenti, che hanno dovuto valersi dell'assistenza di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: I. Nella misura in cui è ammissibile, Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.